



REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE ELETTORALI PER LE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

(Emanato con D.R. n. 144 del 24.04.2024)

Art. 1	
Indizione delle elezioni	2
Art. 2	
Elettorato attivo e passivo e pubblicazione degli elenchi	2
Art. 3	
Formazione e presentazione delle liste – Propaganda elettorale	3
Art. 4	
Modalità di votazione - Apertura e chiusura della votazione	4
Art. 5	
Operazioni di scrutinio	4
Art. 6	
Verifica e proclamazione dei risultati	5



Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle elezioni per la nomina delle rappresentanze studentesche e dei dottorandi negli Organi di Ateneo e dipartimentali. Il Regolamento ha validità temporanea nelle more dell'adozione del Regolamento unico per le procedure elettorali di Ateneo previsto dall'articolo 3, comma 5, del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Le votazioni per l'elezione delle rappresentanze degli studenti negli organi di Ateneo e dipartimentali sono indette dal Rettore con proprio decreto, da pubblicarsi all'Albo Ufficiale e nel sito istituzionale dell'Ateneo, di norma 30 giorni prima della data fissata per le votazioni. Le elezioni, ove possibile, sono concentrate in un unico turno elettorale ed hanno luogo, di norma, in un periodo nel quale sia assicurata la più ampia affluenza di studenti, acquisito il parere del Collegio dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 18 dello Statuto in ordine alla data prescelta. Se in concreto attuabile, le elezioni stesse possono svolgersi in concomitanza della data stabilita dal Ministero nel caso in cui siano indette anche le votazioni delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU).
2. Con decreto del Rettore viene nominata una Commissione Elettorale, che soprintende alle operazioni elettorali e svolge ogni altro compito specificamente previsto dal presente Regolamento. Tale Commissione è composta da:
 - un Presidente;
 - due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di segretario, e due componenti supplenti.La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente:
 - antecedentemente alla data di svolgimento delle elezioni: per pubblicare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo; per decidere su eventuali ricorsi riguardanti la non corretta compilazione degli elenchi dell'elettorato; per accertare la regolarità degli adempimenti connessi alla presentazione delle liste e delle candidature; per dirimere eventuali contestazioni sulla validità di candidature formali, nonché in ordine alla propaganda elettorale nell'Ateneo;
 - successivamente allo svolgimento delle elezioni: per presenziare allo spoglio; per esaminare i verbali del Seggio e gli altri atti relativi alla votazione;
 - per ogni altro fatto o situazione attinente all'organizzazione ed allo svolgimento delle elezioni, per cui si renda necessario il suo intervento.
3. Con decreto del Rettore viene istituito il Seggio elettorale presso cui hanno luogo le operazioni di voto. Esso è composto:
 - a) da un Presidente
 - b) da due scrutatori titolari e due supplenti
 - c) da un Segretario.

Art. 2

Elettorato attivo e passivo e pubblicazione degli elenchi

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti e dottorandi, in corso e fuori corso, che alla data di svolgimento delle votazioni risultino regolarmente iscritti all'Ateneo.



2. L'elettorato passivo spetta esclusivamente agli studenti che alla data di pubblicazione degli elenchi risultino iscritti non oltre il primo anno fuori corso e ai dottorandi entro il secondo anno di iscrizione.
3. Lo stato di eleggibilità deve essere dichiarato dal candidato con apposita autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici.
4. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli studenti e dottorandi condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.
5. Di norma 15 giorni prima della data fissata per le votazioni, gli elenchi degli aventi diritto al voto e di coloro che sono eleggibili sono pubblicati, a cura della Commissione Elettorale, all'Albo Ufficiale e nel sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 3

Formazione e presentazione delle liste – Propaganda elettorale

1. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei corsi di laurea e/o di laurea magistrale è prevista la competizione fra liste di candidati tra loro concorrenti e si applicano le seguenti disposizioni:
 - il numero dei candidati per ciascuna lista può variare da uno a un numero triplo rispetto a quello degli eligendi;
 - le liste dei candidati, contraddistinte da una denominazione o sigla e dall'eventuale simbolo o logo, sono depositate dal presentatore secondo modalità e calendario stabiliti nel decreto rettorale d'indizione;
 - il presentatore di lista, in possesso dei requisiti dell'elettorato attivo, è il primo sottoscrittore della lista medesima, ne è considerato il rappresentante ufficiale e non può essere candidato, né può far parte del Seggio Elettorale o della Commissione Elettorale. Egli effettua e riceve, per conto della lista, tutte le comunicazioni e gli atti previsti e può indicare un elenco di elettori, che non siano candidati, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore nel Seggio Elettorale; può altresì segnalare un elettore quale rappresentante di lista che presenzi presso il Seggio;
 - la lista deve essere corredata dalle firme di sostegno di un numero minimo, stabilito nel decreto di indizione, di sottoscrittori in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo, che non siano candidati, né sottoscrittori di altre liste per lo stesso organo collegiale;
 - un candidato può proporsi per la rappresentanza in uno o più degli organi collegiali interessati ma può essere incluso soltanto in una lista. In caso contrario, il candidato deve optare per una sola lista. Le cariche di rappresentante degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e nella Commissione di Garanzia degli studenti della Regione Umbra sono incompatibili tra loro;
 - nessun candidato può far parte del Seggio Elettorale o della Commissione Elettorale;
 - la raccolta delle sottoscrizioni a cura del presentatore di lista deve avvenire entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal decreto rettorale di indizione mediante utilizzo di appositi moduli forniti dall'Amministrazione universitaria. Il sottoscrittore non può essere candidato né può sottoscrivere altre liste per lo stesso organo collegiale. La documentazione allegata



deve includere la dichiarazione di accettazione della candidatura e l'autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici sottoscritta dal candidato;

- le liste dei candidati, contraddistinte dalla relativa denominazione o sigla e dall'eventuale simbolo grafico, che risultino accertate dalla Commissione Elettorale, sono elencate secondo l'ordine di presentazione e pubblicate di norma dieci giorni prima della data stabilita per le votazioni all'Albo Ufficiale e nel sito istituzionale dell'Ateneo.
2. Per le elezioni dei rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca si applicano le seguenti disposizioni:
- le candidature vengono presentate individualmente e direttamente dal candidato mediante utilizzo di appositi moduli forniti dall'Amministrazione universitaria, allegando l'autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici sottoscritta dal candidato;
 - le candidature individuali, che risultino accertate dalla Commissione Elettorale, sono elencate secondo l'ordine di presentazione e pubblicate di norma dieci giorni prima della data stabilita per le votazioni all'Albo Ufficiale e nel sito istituzionale dell'Ateneo.
3. La propaganda elettorale può aver luogo nei locali universitari unicamente nei luoghi e negli spazi assegnati dall'Amministrazione a tale scopo, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione delle liste fino alle ore 24:00 del secondo giorno antecedente a quello della votazione. Le eventuali violazioni sono accertate a cura della Commissione Elettorale, che qualora verifichi responsabilità a carico di soggetti riconducibili all'Università trasmette gli atti ai competenti organi per l'esercizio di un'azione disciplinare. Solo in caso di violazioni di estrema gravità la Commissione potrà - previa audizione in contraddittorio con gli interessati - sanzionare il comportamento in violazione attraverso l'esclusione di un candidato o di una intera lista.

Art. 4

Modalità di votazione - Apertura e chiusura della votazione

1. Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore indicate nel decreto di indizione delle elezioni. Sono ammessi al voto gli elettori che, al momento di chiusura del Seggio, si trovino nei locali dello stesso. Sono ammessi a votare gli studenti inseriti nell'elenco degli elettori, nonché coloro che non compresi in tale elenco, si presentino a votare con un certificato di iscrizione rilasciato dal competente ufficio dell'Università. L'elettore, sprovvisto di documento di riconoscimento, potrà comunque essere ammesso al voto se riconosciuto da uno dei componenti del Seggio.
2. Il voto è personale e segreto. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista ed il numero di preferenze stabilito nel decreto di indizione delle elezioni.

Art. 5

Operazioni di scrutinio

1. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali, alla presenza della Commissione Elettorale, il Presidente del Seggio apre lo scrutinio. Possono assistere allo scrutinio gli eventuali rappresentanti di lista e tutti gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.
2. Sono nulle le schede:



- che non siano quelle predisposte dall'Amministrazione universitaria o che, comunque, siano prive del timbro e/o della firma del Presidente del Seggio;
 - che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 - che contengano voti espressi in modo equivoco;
 - che contengano voti espressi a favore di più liste;
 - che contengano preferenze per candidati non compresi nella lista votata;
 - in cui non sia espresso il voto di lista ma solo la preferenza per candidati non compresi nella lista.
3. Sono comunque validi i voti di lista:
- espressi senza apposizione di segni sul simbolo di lista, ma soltanto attraverso l'espressione della preferenza per un candidato di quella lista;
 - cui non si accompagni alcun voto di preferenza;
 - cui si accompagni un numero di preferenze inferiore a quello astrattamente previsto;
 - cui si accompagnino più voti di preferenza di quanti sia ammesso esprimerne.
4. In caso di voti di lista validamente espressi, sono nulli i voti di preferenza:
- riferiti a un candidato designato in modo tale da non poterlo distinguere da un altro candidato della stessa lista;
 - espressi in numero superiore a quello ammesso.

Art. 6

Verifica e proclamazione dei risultati

1. Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio, la Commissione Elettorale provvede ad accertare i risultati delle votazioni sulla base del verbale e, se necessario, degli atti della votazione.
2. Per la validità delle elezioni è necessario che partecipi alle stesse la percentuale di aventi diritto stabilita nel decreto di indizione delle elezioni. Nel caso in cui tale percentuale non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta consecutivamente una sola volta. Se nella seconda votazione non si raggiunge il quorum richiesto, l'organo si considera validamente costituito qualora ricorra la condizione prevista dall'articolo 2, comma 3, della Parte Prima del Regolamento Generale di Ateneo. Nel caso in cui anche nella seconda votazione non si raggiunga il quorum prescritto, si procede a un'ulteriore votazione senza previsione di quorum per garantire la rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), i) e q) e comma 2, lettere f) e g) della L. 240/2010.
3. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei corsi di laurea e/o di laurea magistrale, risulta eletto il candidato appartenente alla lista più votata che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze tra i candidati della lista stessa; a parità di voti di lista, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali; a parità di numero di preferenze è eletto il meno anziano nel curriculum di studi universitari. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato con la maggiore anzianità anagrafica. Nel caso in cui le elezioni siano per una rappresentanza plurima, si procede come segue:



- il numero di voti riportato da ciascuna lista che abbia ottenuto almeno il 5% dei voti validi viene diviso per uno, per due, per tre e così di seguito, tante volte per quanti sono i seggi da assegnare, ottenendo i quozienti di lista;
 - i quozienti di tutte le liste di cui sopra vengono posti in ordine decrescente in un'apposita graduatoria elettorale;
 - in casi di parità tra quozienti di due o più liste, si dà la precedenza alla lista che ha ottenuto in maggior numero di voti; a parità di voti di lista, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali; a parità di numero di preferenze è eletto il meno anziano nel curriculum di studi universitari. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.
4. Per le elezioni dei rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca, risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di numero di preferenze è eletto il meno anziano nel curriculum di studi universitari. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.
 5. I candidati proclamati eletti ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 sono nominati con decreto del Rettore per la durata di un biennio. Gli stessi entrano a far parte contestualmente del Collegio dei Rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 18 dello Statuto di Ateneo.
 6. Nel caso in cui si verifichi il conseguimento del titolo di laurea triennale da parte di un rappresentante degli studenti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Consiglio di Dipartimento o Commissione di Garanzia che risulti regolarmente preiscritto alla laurea magistrale, questi rimane in carica fino a completamento del mandato. Relativamente al Consiglio di Dipartimento, tale continuità di mandato ha luogo esclusivamente se il Corso di laurea magistrale afferisce al Dipartimento medesimo.
 7. Nel caso in cui si verifichi la vacanza di una carica elettiva a causa della cessazione anticipata di un rappresentante degli studenti dei corsi di laurea e/o laurea magistrale, subentra il primo dei non eletti della medesima lista di appartenenza del rappresentante che è cessato dalla carica. In mancanza di candidati della stessa lista, viene nominato il primo dei non eletti della più votata tra le rimanenti liste nella quale risultino candidati idonei alla nomina, purché tale lista abbia ottenuto almeno il 5% dei voti validi.
 8. Nel caso in cui si verifichi la vacanza di una carica elettiva a causa della cessazione anticipata di un rappresentante dei dottorandi, subentra il primo dei candidati non eletti, purché abbia ottenuto almeno il 5% dei voti validi.
 9. Qualora non si possa procedere a nuova nomina nei modi descritti ai precedenti commi 7 e 8, il Rettore indice elezioni suppletive per i seggi vacanti. I rappresentanti degli studenti e dei dottorandi eletti a seguito di elezioni suppletive restano in carica per un biennio a decorrere dal decreto di nomina.

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al decreto rettorale di indizione.
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione.